

Codice A1817A

D.D. 30 settembre 2019, n. 3350

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 148/19 relativa alla realizzazione di una difesa spondale sul Torrente Melezzo Orientale per la protezione della condotta forzata dell'impianto idroelettrico della Ditta Idroelettrica Revil S.r.l., in Comune di Villette (VB). Richiedente: Idroelettrica Revil S.r.l..

Premesso che:

in data 11/09/2019 ns. prot. n. 40373, la Ditta Idroelettrica Revil S.r.l. ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente al progetto di realizzazione di una difesa spondale sul Torrente Melezzo Orientale per la protezione della condotta forzata dell'impianto idroelettrico di proprietà in Comune di Villette (VB);

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Stefano Chieu, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori in oggetto che consistono nella realizzazione di una scogliera e di pennelli in sponda sinistra del Torrente Melezzo Orientale e nella riprofilatura delle sezioni di deflusso, con la finalità di proteggere la condotta forzata dell'impianto idroelettrico esistente in un tratto soggetto ad erosione spondale;

con nota prot. n. 19619 del 25/09/2019, ns. prot. n. 42685 del 25/09/2019, il IV Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola ha trasmesso il parere tecnico ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006 e D.G.R. n. 72-13725 e s.m.i., in merito alla tutela della fauna ittica;

a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico;

la realizzazione degli interventi di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

DETERMINA

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Ditta Idroelettrica Revil S.r.l. ad eseguire le opere e gli interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza del 11/09/2019 ns. prot. n. 40373, che vengono restituiti al proponente vidimati da questo Settore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:
 - gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il materiale litoide di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato nell'ambito dei lavori in oggetto a rimbottimento della sponda a tergo della difesa spondale in progetto e non potrà in alcun modo essere asportato dall'alveo;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- dovranno essere rispettate le indicazioni e le prescrizioni riportate nel parere del IV Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola, prot. n. 19619 del 25/09/2019, ns. prot. n. 42685 del 25/09/2019, espresso ai sensi del art. 12 della L.R. 37/2006 e relativa D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. in ordine alla tutela della fauna ittica.

2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del Settore
Geol. Ing. Mauro Spanò

Il Funzionario
Ing. Andrea Moroni